


N. 19195/05 R.G. N.R.
N. 3686/05 R.G. G.I.P.



Tribunale di Milano
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

ORDINANZA
APPLICATIVA di MISURE CAUTELARI
- artt. 272 e ss, 284, 285 c.p.p. -

Il Giudice dr. Clementina Forleo,

visti i gli atti del procedimento penale in epigrafe, iscritto anche nei confronti di:

* FIORANI Giampiero nato il 12.9.1959 a Codogno (LO)
elettivamente domiciliato presso lo studio dall'avv. Francesco
MUCCIARELLI, via Manin 3, MILANO
difeso di fiducia dall'avv. Francesco MUCCIARELLI e dall'avv. Luisa
MAZZOLA, con studio in via Manin 3, MILANO

* BONI Gianfranco, nato il 21.5.1958 a Lodi
elettivamente domiciliato presso lo studio dall'avv. Francesco
MUCCIARELLI, via Manin 3, MILANO
difeso di fiducia dall'avv. Francesco MUCCIARELLI e dall'avv. Luisa
MAZZOLA, con studio in via Manin 3, MILANO

* SPINELLI Silvano, nato il 4.6.1933 a Gambera (BS)
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlo Enrico
PALIERO, via Manin, 3 Milano
difeso di fiducia dall'avv. Carlo Enrico PALIERO, via Manin, 3 Milano

* MARMONT DU HAUT CHAMP Paolo Umberto Giulio, nato il 30.8.1947
a Milano
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessio LANZI, corso
di Porta Vittoria, 17 Milano
difeso di fiducia dall'avv. Alessio LANZI, corso di Porta Vittoria, 17 Milano

* CONTI Fabio Massimo, nato il 13.5.1956 a Milano

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabrizio GOBBI, corso di Porta Romana, 46 Milano
 difeso di fiducia dall'avv. Fabrizio GOBBI, corso di Porta Romana, 46 Milano e dall'avv. Manuella CIGNA, piazza Castello, 21 Milano

Persone sottoposte alle indagini in ordine:

FIORANI Giampiero, SPINELLI Silvano, BONI Gianfranco, MARMONT DU HAUT CHAMP Paolo Umberto Giulio, CONTI Fabio Massimo, unitamente a GHIOLDI Francesco, QUARTIERI Aldino, FERRARI Marino, BECCARIA Giampiero, BESOZZI Giuseppe, ARALDI Roberto;

a) al resto di cui all'art. 416, commi 1, 2, 3 e 5 c.p., per essersi associati fra di loro e con altre persone, allo scopo di commettere, continuativamente nel tempo:

*attività di manipolazione del mercato (art. 185 t.u.f) e di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.), poste in essere, già, con riferimento all'acquisizione della BANCA POPOLARE di CREMA e, da ultimo, alla scalata della Banca ANTONVENETA, finalizzate, con il concorso di soggetti esterni all'associazione, a conseguire illecitamente il controllo degli istituti di credito ed il profitto derivante da plusvalenze occulte;

*appropriazioni indebite pluriaggravate (art. 646, 61 n. 7 e n. 11 c.p.) in danno della BPI (già BPL), consistite nell'appropriarsi di una parte del prezzo stabilito per l'acquisto/vendita di asset di pertinenza della banca ovvero nel far conseguire utili e/o altri proventi ad un gruppo di clienti selezionati distraendoli dalla banca;

*violazioni dell'art. 136 t.u.b. per erogare finanziamenti (anche a tassi particolarmente agevolati e senza garanzie) a società di cui FIORANI è socio occulto e/o a persone fisiche che dello stesso FIORANI sono prestanome e/o soci;

*atti di infedeltà anche a seguito della dazione o promessa di utilità (art. 2634 e 2635 c.c.) in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio di amministratore delegato di BPL e, consistiti, in particolare, nel compiere atti di disposizione dei beni sociali in conflitto di interessi ed a danno della banca nonché nell'operare direttamente (in assenza degli ordini degli aventi diritto) su conti e dossier titoli, riferibili ad una ristretta cerchia di clienti, conti sui quali si perfezionavano operazioni di trading mobiliare, anche su strumenti derivati, con utili per il correntista e perdite per la banca;

*operazioni di riciclaggio (art. 648 bis, c.p.), mediante le quali ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro illecitamente conseguito ovvero "schermare" l'operatività diretta dei vertici della banca, utilizzando sia le strutture

messe a disposizione da fiduciari e partner in prevalenza svizzeri sia conti accessi specialmente presso BPL SUISSE e riferibili a persone disponibili a far gestire le proprie relazioni bancarie dall'organizzazione.

In particolare:

FIORANI Giampiero - amministratore delegato di BPL fino al 2 agosto 2003 - costituiva, promuoveva, organizzava e dirigeva l'associazione criminosa:

*individuando le operazioni immobiliari e finanziarie dalle quali trarre illeciti profitti, tra le cui la scalata alla Banca ANTONVENETA (condotta con modalità manipolative ed ostacolando l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza);

*occupandosi, personalmente o per il tramite di soggetti di sua fiducia, delle trattative, anche occulte, relative all'acquisizione della Banca ADAMAS ed alla dismissione degli asset immobiliari del Gruppo BPL (operazione "MIZAR-Casse del Tirreno"), trattative dalle quali conseguiva, per sé e per altri, ingenti profitti illeciti;

*creando strutture estere *off-shore* con conti presso banche svizzere, monegasche del Jersey e di Singapore nonché utilizzando prestanome e fiduciari italiani e stranieri per occultare/riciclare il provento delle operazioni di cui al precedente punto e delle altre descritte ai successivi;

*seguendo di persona, sia in comitato esecutivo che in consiglio di amministrazione e comunque valendosi della sua posizione apicale all'interno del Gruppo BPL, le procedure per la concessione di linee di credito (anche a tassi agevolati e senza prestazione di garanzie) con le quali finanziare operazioni mobiliari ed immobiliari di interesse per l'organizzazione;

*favorendo l'apertura di conti correnti e dossier titoli e l'erogazione di finanziamenti a "clienti privilegiati", i cui conti venivano gestiti direttamente dall'area finanza della banca;

MARMONT DU HAUT CHAMP Paolo Umberto Giulio, CONTI Fabio Massimo e GHIOLDI Francesco - i primi due consiglieri in BIPIELLE SUISSE e CONTI anche in diverse società del Gruppo BPL, il terzo consulente legale nonché fiduciario svizzero - costituivano, promuovevano ed organizzavano l'associazione:

*predisponendo e gestendo le strutture societarie ed i relativi rapporti bancari (accessi s.t. presso BDL - Jersey, Singapore e Lugano), in particolare mettendo a disposizione dell'organizzazione le società: YOL TRADING CORPORATION, ZACHS ENGINEERING corp, MARINA INVEST SA, CELLECK FINANCIAL SERVICES Inc, HINTON RESEARCH SA, CANTERBURY GLOBAL SA, BORGO NOBILE SA, VICTORIA & EAGLE, utilizzate per depositare i proventi delle attività illecite dell'associazione e per "schermare" la riconducibilità all'associazione delle società immobiliari/finanziarie italiane capitalizzate e/o finanziato con i proventi generati dalle illecite attività;

*gestivano i conti esteri in BDL riferibili a FIORANI, SPINELLI e BONI, tra i quali il conto TARGUM, ed i conti BRUNNER 1 e 2;
 *GHIOLDI altresì agendo quale procuratore di diverse società off-shore, fiduciari della COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE spa, con sede a Milano, utilizzata per intestazioni fiduciarie di società riconducibili a FIORANI e SPINELLI;

SPINELLI Silvano - consulente estero, ex dirigente di BPI - promuoveva ed organizzava l'associazione criminosa:

*individuando operazioni immobiliari e finanziarie dalle quali trarre illeciti profitti;

*creando strutture societarie, sia italiane che estere, per "schermare" la partecipazione di BONI e FIORANI (del quale fingevo anche da prestanome) in operazioni mobiliari ed immobiliari finanziate da BPI (a tassi agevolati e, quasi sempre, senza prestazione di garanzie);

*curando l'apertura di conti esteri e la costituzione di società off-shore, da utilizzarsi, unitamente a prestanome e fiduciari italiani e stranieri, per occultare/riciclare il provento delle operazioni mobiliari ed immobiliari;

*individuando, tra la clientela "storica" di BPI, una serie di clienti "privilegiati" cui far aprire conti correnti e dossier titoli e far ottenere finanziamenti, per operare sul mercato mobiliare, con l'accordo che i profitti dell'attività di trading, svolta in modo illegittimo (anche sfruttando informazioni privilegiate) dall'area finanza della banca, venivano spartiti in percentuali variabili tra i sodali e l'intestatario della relazione;

*curando materialmente la spartizione degli utili con prelievi in contanti ed assegni circolari;

BONI Gianfranco - direttore finanziario di BPI - promuoveva ed organizzava l'associazione criminosa:

*adoperandosi per l'apertura di conti correnti e dossier titoli e curando personalmente i "clienti privilegiati", con i quali erano stati raggiunti preventivi accordi per la spartizione dei profitti delle operazioni di trading mobiliare (anche "costruite ad hoc");

*disponendo ingiustificati trasferimenti di denaro di pertinenza della banca a favore dei conti dei predetti clienti;

*curando materialmente la spartizione degli utili con prelievi in contanti ed assegni circolari;

*creando strutture estere off-shore con conti presso banche svizzere e monegasche nonché utilizzando prestanome e fiduciari italiani e stranieri per occultare/riciclare i profitti illeciti;

*essendo, sostanzialmente, l'alter ego dell'amministratore delegato nell'attività dell'associazione all'interno della banca;

QUARTIERI Aldino - sindaco di BPI - organizzava l'associazione criminosa:

*costituendo o figurando nella compagine sociale, domiciliando, rappresentando (pure per procura), amministrando anche di fatto le società italiane ed estere di cui FIORANI è risultato essere socio occulto, ed in particolare: GIORNI SERENI srl, MARINAI D'ITALIA srl, PERCA srl, LIBERTY srl, PMG srl, FRONTEMARE srl, ARCENE IMMOBILI srl, ARCENE INFRA srl, EDILCHIARA srl, PATRIMONIALE DEGLI ORSI srl, BORGO NOBILE srl, BORGO CENTRALE spa, VOL TRADING, ZACHS ENGINEERING, società utilizzate in operazioni mobiliari ed immobiliari tra le quali la cessione degli immobili già delle Casse del Tirreno;

FERRARI Marino organizzava l'associazione criminosa:

*svolgendo il ruolo di prestanome di FIORANI in varie operazioni immobiliari tra le quali quella realizzata con la LIBERTY srl (relativa ad una villa a Cap Martin, in Costa Azzurra) e con GIORNI SERENI srl (relativa ad un'altra villa in località Cala di Volpe, Sardegna) nonché in operazioni di trading mobiliare realizzate con BORGO CENTRALE spa;

BECCARIA Giampiero - fiduciario di FIORANI e di BPI sin dalla scalata alla Banca Popolare di Crema - organizzava l'associazione criminosa:

*"schermando" le operazioni con le quali BPL finanziava il rastrellamento occulto di azioni della BANCA POPOLARE DI CREMA attraverso l'interposizione personale su conti esteri e società *off-shore*;

*prestandosi a figurare, simultaneamente, quale beneficiario di affidamenti di BPI (formalmente legittimati dalle sue attività imprenditoriali), che, in realtà, venivano gestiti ed utilizzati in proprio dall'organizzazione;

BESOZZI Giuseppe - cliente privilegiato di BPI - partecipava all'associazione:

*mettendo a disposizione suoi conti presso BPL SUISSE ed altre banche estere nonché in BPL, conti sui quali venivano eseguite operazioni di trading mobiliare (tra le quali quella relativa al titolo KAMPS ed ANONVENETA), che generavano utili e plusvalenze per l'associazione;

ARALDI Roberto - sindaco BPI - partecipava all'associazione:

*mettendo a disposizione il conto "Coype" presso BPL SUISSE, di cui è beneficiario economico ma che è, in realtà, riferibile ad una società di fatto con FIORANI ed altri in corso di identificazione, così "schermando" la partecipazione dell'a.d. della BPL

Per tutti con la circostanza aggravante del numero di persone e per i singoli con le circostanze aggravanti specificatamente contestate in relazione ai ruoli.

Associazione operante all'estero, in Milano ed altrove in Italia dal 1997 ad oggi.

b) al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv e.p., 185 t.u.l. (come modificato dalla legge 62/2005), perché, in concorso tra loro e con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, diffondevano notizie false e ponevano in essere operazioni simulate ed altri artifici, condotte, concretamente, idonee, anche singolarmente, a provocare una sensibile alterazione del prezzo dell'azione ordinaria ANTONVENETA.

In particolare,

*avendo BPL deciso di acquisire una partecipazione anche superiore al 30% del capitale sociale di banca ANTONVENETA, al fine di esercitare (unitamente ad altri soggetti economici), un'influenza dominante su tale banca, operavano con modalità atte ad eludere le prescrizioni di cui all'art. 106 tuf, reiteratamente violando gli obblighi di informazione al mercato previsti dagli artt. 114, 120, 121, 122 tuf nonché garantendo a diverse persone fisiche e giuridiche ingenti *capital gain*;

*avendo organizzato il rastrellamento delle azioni ANTONVENETA:

*mediante l'utilizzazione, in prima battuta, di diversi soggetti, persone fisiche persone giuridiche e società off-shore, sempre ed integralmente finanziati dalla BPL, con tassi inferiori a quelli normalmente praticati e non richiedendo, nella maggioranza dei casi, alcuna garanzia per l'apertura di credito;

*occultando la reale motivazione della concessione dei finanziamenti ed, in taluni casi, anche il reale destinatario degli stessi, all'uso avvalendosi di società *off-shore* e, tra queste, GARLSSON REAL ESTATE S.A. (riconducibile a RICUCCI), cui veniva erogato (da BPL Suisse e con fidejussione di BPL Scarl) un credito di 100 milioni di euro, fittiziamente destinato a finanziare un'inesistente operazione immobiliare, invece impiegato per l'acquisto di azioni Antonveneta;

*interponendo, per l'acquisto di azioni Antonveneta, fondi di investimento *off-shore*, tra i quali Generation Fund, finanziati direttamente anche tramite BPL Suisse,

diffondevano, tra le altre, le seguenti false notizie al mercato:

*di non possedere "né direttamente né indirettamente altre partecipazioni nel capitale sociale di Banca Antonveneta" oltre a quelle specificamente indicate alle Autorità ed al mercato (comunicati BPL del 9 e 16 marzo e del 6 aprile 2005);

*che "... (la) determinazione (di collocarsi tra gli azionisti stabili di Banca Antonveneta) sarà assunta previa valutazione dei prezzi e delle quantità, compatibili con l'esigenza di non creare turbative di mercato. Tutto ciò, ovviamente nell'ambito delle prescritte autorizzazioni, che si situano sotto la soglia fissata nell'art. 106 del decreto legislativo n. 58/1998." (comunicato BPL del 12 aprile 2005);

*che "l'attività di intermediazione per conto terzi sul titolo Banca Antonveneta, svolta da BPL nel rispetto formale e sostanziale delle vigenti disposizioni, non ha alcun nesso con la partecipazione detenuta né tantomeno con pretesi accordi con gli attuali azionisti di Banca Antonveneta" (comunicati BPL del 16 marzo e del 6 aprile 2005);

*che non sono stati " stipulati accordi (opzioni, contratti preliminari, a termine o condizionati, accordi per gli acquisti o per il voto) aventi per oggetto le azioni di Banca Antonveneta e di non aver concluso - in forma scritta o in altra forma - patti parasociali con azionisti della medesima banca" (comunicati BPL del 16 marzo e del 6 aprile 2005);

*che, secondo quanto deliberato dal cda di BPL, "l'eventuale acquisto...non dovrà comunque comportare il superamento della soglia del 30%"(comunicato BPL del 15 aprile);

*che il gruppo, facendo capo all'imprenditore RICUCCI Stefano, definiva come destituita di ogni fondamento la notizia di stampa secondo cui il Gruppo avrebbe ricevuto da istituti bancari un finanziamento finalizzato all'acquisto di azioni ANTONVENETA, ribadendo che l'acquisto era stato eseguito con mezzi propri (comunicati stampa del 19 aprile su varie agenzie),

così inducendo, il mercato, nella convinzione che BPL non avesse acquistato titoli (direttamente o per interposta persona), in quantità superiore a quella di volta in volta comunicata, che la stessa non intendesse superare la soglia di cui all'art.106 tuf e che non esistesse un "concerto" come poi accertato dalla CONSOB con delibere del 10.5.2005 e del 22.9.2005;

altres),
ponevano in essere artifici consistiti nell'immettere ordini di vendita ed acquisto, di azioni Antonveneta, preconcordati (sia nella tempistica sia nella dimensione dei quantitativi sia nel livello dei prezzi), in modo da incrociarli, con simultaneità, sul mercato; e, tenuto, altresì, in conto che tali ordini erano per dimensioni di particolare rilevanza, rispetto al complesso delle transazioni, sul mercato, aventi ad oggetto l'azione ANTONVENETA, gli artifici posti in essere risultavano fuorvianti ed idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo;

inoltre,
anche a seguito delle richieste di BANCA d'ITALIA di rafforzare il patrimonio di vigilanza:

diffondevano, al mercato, le ulteriori false notizie:
di aver ceduto, in più tranches, quote di minoranza delle società controllate o partecipate dal Gruppo BPL a primarie istituzioni finanziarie internazionali occultando che tra le cessionarie figuravano EARCHIMEDE spa e anche GP FINANZIARIA spa, società riferibili a GNUTTI Emilio (comunicato BPL del 1° luglio).

Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto anche per realizzare il profitto del reato di cui all'art.2635 c.c. di seguito contestato.

In Milano dall'inizio di dicembre 2004 sino ad oggi.

FIORANI Giampiero, BONI Gianfranco

c) al delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 61 nr 2 c.p., 2638 c.c., perché FIORANI quale amministratore delegato di BPI, BONI quale direttore finanziario di BPI - in concorso tra loro e con altri ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della CONSOB e della Banca d'Italia, nel fornire al mercato e, preventivamente alle predette autorità, i chiarimenti richiesti relativamente alla c.d. "cessione di minorities", omettevano di inserire nei sotto elencati documenti:

- documento informativo OPA Obbligatoria del 17.6.2005
- documento informativo OPAS 29.6.2005
- supplemento ai suddetti documenti del 20.7.2005

-documento informativo 15 luglio 2005, redatto ai sensi dell'art. 71 del Regolamento Consob nr. 58 relativo alla cessione di quote di minoranza e le seguenti informazioni:

- l'accordo quadro con Deutsche Bank del 16 maggio 2005;
- i contratti di *credit derivative transaction* sulle obbligazioni del veicolo Sonata;
- il contratto call con Earchimede spa del 14.7.2005;
- il contratto di cessione delle azioni 28.6.2005 con GP Finanziaria spa ed il contratto di call con la stessa società del 25.7.2005;
- il finanziamento ad Earchimede spa;
- l'operazione di cessione delle quote di minoranza di partecipazione in società controllate da BPI;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di realizzare il reato di aggrottaggio sopra contestato.

In Milano e Roma sino al luglio 2005.

FIORANI Giampiero

d) al delitto di cui all'art. 2638 c.c., perché, quale amministratore delegato della BIPIELLE (ora BPI), sentito dagli ispettori della CONSOB in data 27 giugno 2002, relativamente alla procedura aperta dalla Commissione sulla acquisizione da parte di BPI della BANCA POPOLARE di CREMA, al fine di occultare il "portage" effettuato da BECCARIA sui titoli della banca "scalata", falsamente dichiarava:

"all'epoca del rilascio delle fidejussioni, BECCARIA era uno dei principali soci della BPL nonché uno dei clienti di riferimento della banca (che era esposta per circa 250 miliardi di lire nei confronti del gruppo BECCARIA). BECCARIA operava

spesso sia in titoli che nell'investimento in aziende; aveva rapporti molto stretti sia con MAZZA sia con il Consiglio di Amministrazione. Dopo la morte del MAZZA decisi di alleggerire l'esposizione della BPL nei confronti di BECCARIA suggerendogli di razionalizzare le sue partecipazioni per ridurre il grado di rischio. La banca non era a conoscenza delle modalità di impiego, da parte del Beccaria, delle somme ottenute; comunque non si può escludere che le abbia utilizzate per acquistare azioni BANCA POPOLARE di CREMA, così come del resto per qualsiasi altro titolo.

Circostanze tutte non vere in quanto BECCARIA aveva svolto il ruolo di mero prestanome della BPL, schermandola quale beneficiario e procuratore dei conti svizzeri presso BDL - Lugano, SBS - Lugano e UBS - Londra, intestati a società offshore ma garantiti da collateral finanziati dalla stessa BPL ed utilizzati per 'parcheggiare' i titoli della Banca Popolare di Crema, ceduti dalla SUMMA sa al gruppo BPL, con contratto stipulato in Lugano il 26 febbraio 1996 tra la predetta fiduciaria elvetica e lo stesso FIORANI, che sottoscriveva quale direttore generale della Banca Mercantile Italiana.

In Roma il 27 giugno 2002.

**FIORANI Giampiero, MARMONT DU HAUT CHAMP Paolo Umberto
Giulio, CONTI Fabio Massimo**

e) al resto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 646, 61 n. 7 e n. 11 c.p., perché - FIORANI in qualità di amministratore delegato di BPL, MARMONT e CONTI, quali fiduciari dei venditori (Gruppo BASSANI) e, da questi, delegati a trattare l'operazione - in concorso tra loro e con altri, con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, per procurarsi un ingiusto profitto, si appropriavano di una parte del prezzo pagato da BPL ai proprietari della Banca ADAMAS, il cui pacchetto azionario veniva interamente acquisito in tre tempi con il contemporaneo pagamento dei corrispettivi (per le singole tranche), maggiorati della quota stimabile, allo stato delle indagini, come non inferiore a 5-6 milioni di euro, retrocessa da parte venditrice, per il tramite di CONTI e MARMONT, su conti esteri (presso BDL - Lugano e PKB - Lugano), riconducibili a FIORANI; ed, in particolare, in data 26.09.2002, trasferivano dal conto BASINCO NV (società del Gruppo BASSANI) in BIPIELLE SUISSE al conto STROZZI in PKB - Lugano, riferibile a FIORANI, la somma di € 3.450.000.

Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità nonché di aver commesso il fatto con abuso di prestazione di opera.

In Milano ed in Lugano fino al 2003.

FIORANI Giampiero, SPINELLI Silvano, QUARTIERI Aldino, FERRARI Marino

f) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 61 n. 2 c.p., 136, commi 1 e 2 d. leg.vo 385/1993 e successive modifiche (t.u.b.), perché - FIORANI quale amministratore delegato della BPI, QUARTIERI quale sindaco di BPI - in concorso tra loro e con altri, con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, contraevano obbligazioni con la BPI, erogando (FIORANI anche direttamente) finanziamenti a numerose società immobiliari agli stessi riconducibili, tra le quali:

ARCENE IMMOBILI srl;
 ARCENE INFRA srl;
 BORGO CENTRALE spa;
 BORGO NOBILE srl;
 EDILCHIARA IMMOBILIARE srl;
 FRONTEMARE srl;
 GIORNI SERENI srl;
 IMMOBILIARE MARINAI D'ITALIA srl;
 LIBERTY srl;
 PATRIMONIALE DEGLI ORSI srl;
 PERCA srl;
 P.M.G.,

In assenza sia delle preve deliberazioni dei competenti organi di amministrazione, prese all'unanimità, sia del voto favorevole di tutti i componenti dei competenti organi di controllo, non essendo stata neanche segnalata la situazione di conflitto.

Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto per eseguire i reati di appropriazione indebita contestati ai successivi capi.

In Lodi ed altrove fino al 2.8.2005.

FIORANI Giampiero, QUARTIERI Aldino

g) del reato di cui agli artt. 110, 2634 c.c., 61 n. 7 e.p., perché, in concorso tra loro e con altri, FIORANI in qualità di amministratore delegato di BPL ed incaricato dal cda di BPL RE di alienare la società MIZAR proprietaria degli asset immobiliari già delle Casse del Tirreno nonché socio occulto della YOL Trading Corp., e, pertanto, in conflitto di interesse con il gruppo BPL, interponendo, fittiziamente, la società YOL Trading Corporation e le persone di CONTI e MARMONT, cedeva le quote della MIZAR srl a CASTRUCCI Riccardo, che le acquistava con la CRESEN srl, dopo aver trattato l'operazione con QUARTIERI (prestanome di FIORANI) alle seguenti condizioni:

- * 50 milioni quale acconto del finanziamento di EFIBANCA che doveva essere estinto entro il 31 maggio 2004;

- * 1 milione quale corrispettivo puramente formale da scrivere nel rogito notarile, pagato con 3 assegni circolari in relazione alla percentuale della sottoscrizione del capitale sociale dei soci di MIZAR (assegni consegnati nei primi di ottobre 2003, quindi, prima del rogito, nelle mani di QUARTIERI, al momento della definizione dell'accordo, ed incassati dopo il rogito avvenuto in data 5.11.2003);

- * 13 milioni 650 mila Euro versati estero su estero in nero:

- * due assegni circolari, tratti sul conto COCONUTS in BPL Suisse, riferibile a CASTRUCCI, rispettivamente di 3 ed 8 milioni di euro intestati a GHICOLDI e consegnati a sue mani;

- * € 2.750.000,00 dal conto BEN.BEN in BPL SUISSE, riferibile a FLORIANI, prestanome di CASTRUCCI, al conto presso BDL di Lugano nr. 72789 intestato a APPARECIDA, così procurandosi l'ingiusto profitto di realizzare in nero la plusvalenza di 13.650.000 di euro e cagionando al gruppo BPL intenzionalmente un danno almeno di pari importo.

Con la circostanza aggravanti di aver commesso il fatto cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Lodi e Lugano nel novembre 2003.

FIORANI Giampiero, BONI Gianfranco, SPINELLI Silvano

h) al resto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 646, 61 n. 7 e n. 11 c.p., perché FIORANI in qualità di amministratore delegato di BPL, BONI in qualità di direttore finanziario di BPL, SPINELLI quale consulente esterno ex dirigente di BPL - in concorso tra loro e con soggetti in corso di identificazione, compiendo nel tempo azioni esecutive di un modesto disegno criminoso, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropriavano:

- * in data 10.2.1997, della somma di Lit. 1.500.000 erogata da SUMMA sa a favore del conto nr. 066874 intestato a LICHENE ed aperto presso BDL - Lugano, conto riconducibile a FIORANI;

- * nel periodo luglio 2001 - aprile 2002, di una somma (in corso di accertamento) non inferiore, comunque, a qualche decina di milioni di euro (i soli AIELLO e suo nipote MBO hanno realizzato una plusvalenza di 20 mln di euro), mediante l'acquisto di azioni KAMPS a prezzi non di mercato e/o con abuso di informazioni riservate (conoscenza dell'OPA lanciata dal gruppo BARILLA il 14.4.2002) a favore di diversi clienti, amministratori e dirigenti della BPL (le operazioni in contropartita con la banca hanno generato perdite, allo stato degli accertamenti in corso, pari ad euro 7.505.706,59 per le operazioni a Lodi, € 1.165.000,00 a favore di clienti n.m.i. della BPL Suisse, € 69.351,90 a favore di cliente n.m.i. con rapporto in UBS - Londra, € 6.378.751,65 a favore di clienti n.m.i. aventi il conto in CREDIT EUROPEEN);

*tra il 29.4.2003 ed il 15.5.2003, della somma di € 3.300.000 attraverso operazioni non di mercato su obbligazioni KAMPS interponendo il conto di GALETTI Eraldo nell'acquisto di obbligazioni KAMPS tra la banca e la società BORGO CENTRALE (riferibile a GNUTTI e FIORANI stesso);

*negli anni 2003/2004/2005, della somma di circa 35.000.000 di euro di pertinenza della banca (guadagni su contratti derivati stipulati dalla banca in proprio, c.d. operazioni up-front) ma trasferita, senza giustificazione, su conti correnti di una clientela selezionata;

*della somma di euro 130.000, giacente sul c/c intestato a FUSAR POLI Felice, cliente deceduto, girando detta somma, prima, sul conto "creditori diversi" della banca e, poi, come partita viaggiante, all'ente contabile 51.00 "finanza", per essere definitivamente girocontata su relazioni intestate ad altri clienti, dalle quali venivano, infine, eseguiti ripetuti prelievi da parte di SPINELLI;

*tramite la BPL sede di Milano, rispettivamente in data 29.11.2004, 6.12.2004, 30.12.2004, la complessiva somma di US \$ 11.2580.000, realizzata con operazioni di trading valutario non di mercato, a favore della MAGISTE spa;

*in tempi diversi, somme nell'ordine complessivo di € 5/600.000, con prelievi diretti di contante dal coveau della banca, giustificati direttamente a conto economico come "sopravvenienze passive";

*assicurando ad una serie di clienti rendimenti notevolmente superiori a quelli di mercato.

Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità nonché di aver commesso il fatto con abuso di prestazione di opera.

In Lodi fino all'agosto 2005.

FIORANI Giampiero, BONI Gianfranco

1) al reato di cui agli artt. 81 c.p.v., 110, 61 n. 7 e n. 11 c.p., 2635 c.c., perché - FIORANI quale amministratore delegato di BPI, BONI quale direttore finanziario di BPI - in concorso tra loro e con altri, con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, a seguito della promessa nonché delle effettive dazioni di denaro da parte di SECHI Marco (di una quota pari al 2/3 delle plusvalenze conseguite, risultano prelievi in contanti per un controvalore di circa € 12.000.000).

*compivano atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio gestendo direttamente e senza supporto documentale, operazioni a prezzi non di mercato con controparte la stessa banca (o sue articolazioni); in particolare, acquisti di titoli: Brioschi Fin. Ord. P (dicembre 2001/gennaio 2002); Tel Italia Ord. N Eur (dicembre 2001/gennaio 2002); Ocean Energy Ord N Usd (febbraio 2003); Angus Ltd ZC 10.16 (gennaio 2003); Generali Ass.ni Ord.N Eur (maggio 2003); Telecom Italia Ord. N Eur (maggio 2003); P. Lodi Dynamic ZC 06.08 (Giugno 2003); TTM-TEL It Mobi

Ord.N Eur (ottobre 2003); BEL/99/29 Euro Step Down (gennaio 2004); ActivCard Corp Ord N US (aprile 2005), operazioni che generavano ingenti plusvalenze *nonché accreditavano, senza alcuna giustificazione, i conti del predetto SECHI quantomeno per € 5.135.000,00 (con operazioni di up front).

cagionando nocumto alla banca il cui ammontare è in corso di accertamento (oltre alle plusvalenze realizzate ai danni della banca, la chiusura dell'operatività su derivati, con nozionale superiore a 450.000.000 di euro ed ancora in essere per 286.000.000 di euro comporta, ad oggi, una perdita di circa 7.000.000 di euro).

Con le circostanze aggravanti, per entrambi, di aver commesso il fatto cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, per BONI anche per aver commesso il fatto con abuso di prestazione di opera.

In Lodi fino ad oggi.

FIORANI Giampiero, BONI Gianfranco, SPINELLI Silvano

1) al reato di cui agli artt. 81 epv, 110, 61 n. 7 e n. 11 e.p., 2635 c.c., perché -
- FIORANI quale amministratore delegato di BPI, BONI quale direttore finanziario di BPI - in concorso tra loro e con altri, con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, a seguito della promessa (di una quota percentuale tra il 40 ed il 70% delle plusvalenze realizzate e/o dei trasferimenti ingiustificati effettuati ai danni della banca) nonché delle effettive dazioni di denaro da parte di:

Giuseppe BESOZZI, Massimo CONCA, Francesco ORSINI, Sergio TAMAGNI, Carlo BAIETTA, Luigi GALLOTTA, Paolo Secondo RAIMONDI, Marcello DORDONI, Luigi PACCHLARINI, Salvatore LICATA, Battista e Vittorio MILINI, ARGENTI Elio, SAGRADA Francesco, ALZANI Rodolfo, CAREGNINI Luigi, PARMIGLIANI Pierangelo, NICHETTI Massimo, MANIEZZO Luana, PARATI Gianfranco, PESCI Ferruccio, GALERATI Lucia, FERRARI Marino, FERRARI AGGRADI, ROVEDA Gaudeazio, GNUTTI Emilio (anche in rappresentanza dei c.d. concertisti bresciani) ed altri in corso di identificazione, compivano atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio, in particolare:

*operavano direttamente e senza supporto documentale sui loro conti e gestivano operazioni a prezzi non di mercato assai spesso con controparte la stessa banca (o sue articolazioni), che generavano ingenti plusvalenze, prelevate in contanti e/o assegni circolari;

*interponevano taluni dei correntisti sopra indicati (dopo averne aumentato gli affidamenti, fino ad un importo complessivo superiore a € 1.300.000.000 ed a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato), nelle operazioni di acquisto e vendita delle azioni Antonveneta, al duplice fine di scalare in modo occulto la banca (aggiotaggio) e di dividersi le plusvalenze conseguite, che in media sono state del 27,5%.

*nonché accreditando i loro conti, senza alcuna giustificazione, con storno di commissioni (operazioni di *up front*).

Con le circostanze aggravanti, per tutti, di aver commesso il fatto cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, per BONI e SPINELLI anche per aver commesso il fatto con abuso di prestazione di opera.

In Lodi fino ad oggi.

MARMONT DU HAUT CHAMP Paolo Umberto Giulio, **CONTI** Fabio Massimo, **GHIOLDI** Francesco **GHIOLDI** Francesco

m) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 648 bis commi 1 e 2 c.p., perché - **MARMONT** e **CONTI** quali consiglieri di amministrazione presso BPL SUISSE e fiduciari, **GHIOLDI** quale fiduciario e consulente legale - in concorso tra loro ed in esecuzione di un unico disegno criminoso, ostacolavano l'identificazione della provenienza del denaro e di altre utilità dai delitti di agiotaggio, appropriazione indebita, infedeltà patrimoniale, mettendo a disposizione di **FIORANI**, **BONI** e **SPINELLI** (ed altri) strutture societarie off-shore, aprendo e gestendo diversi rapporti bancari in BDL e aprendo e gestendo varie posizioni fiduciarie presso la **COMPAGNIA NAZIONALE FIDUCIARIA** e l'**UNIONE FIDUCIARIA**, entrambe con sede a Milano; dove in particolare aprivano e gestivano i mandati fiduciarci intestati alle società off-shore **YOL TRADING CORPORATION**, **ZACHS ENGINEERING** corp, **MARINA INVEST SA**, **CELLECK FINANCIAL SERVICES** Inc, **HINTON RESEARCH SA**, **CANTERBURY GLOBAL SA**, **BORGNO NOBILE SA**, **VICTORIA & EAGLE**, a loro volta socio/fiduciari delle società **PATRIMONIALE** degli **ORSI**, **BORGNO NOBILE**, **BORGNO CENTRALE**, **MARINAI D'ITALIA**, riconducibili all'associazione ed in primis a **FIORANI**.

Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività professionale.

In Milano e Lugano sino ad oggi.

ARALDI Roberto

n) al reato di cui agli artt. 81 cpv, 648 bis c.p., perché - sindaco di **BPI** - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, metteva a disposizione di **FIORANI** e dell'organizzazione, il conto **COPPE**, presso **BPL SUISSE**, a lui stesso ed altri (in corso di identificazione), conto sul quale veniva accreditata una parte del profitto dell'appropriazione indebita riveniente dall'acquisizione della Banca **ADAMAS** nonché il profitto di altri delitti (in corso di accertamento) e che

veniva utilizzato per operazioni mobiliari riservate anche non di mercato, così ostacolando l'identificazione della provenienza e titolarità del denaro.

In Lugano sino ad oggi.

BESOZZI Giuseppe:

o) del resto di cui agli artt. 81 cpv, 648 bis e.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, metteva a disposizione di FIORANI e SPINELLI e dell'organizzazione, il suo conto in essere presso BPL SUISSE, ma, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra FIORANI, SPINELLI ed altri (in corso di identificazione), conto sul quale venivano eseguite, anche tramite gli affidamenti concessi - in violazione dell'art. 136 t.u.b. - numerose operazioni di trading mobiliare, anche non di mercato ed utilizzato per realizzare ingenti plusvalenze, così ostacolando l'identificazione della provenienza e titolarità del denaro.

In Lugano sino ad oggi.

vista la richiesta di applicazione di misure cautelari formulata in data 28.11.2005 nei confronti degli indagati ed in ordine ai reati sopra indicati

OSSERVA

Premessa

A seguito dell'esecuzione delle misure cautelari personali e reali emesse da quest'Ufficio in relazione alla vicenda inerente la "scalata" ANTONVENETA, venivano compiute capillari indagini - peraltro già precedentemente in corso a seguito delle dichiarazioni rese da MENCLOSSI Egidio¹ e di numerosi esposti pervenuti alla locale Procura - sulla regolarità di altre operazioni poste in essere dalla BPL² e più in generale sulla linearità della sua complessiva conduzione ad opera dei suoi vertici.

Da dette indagini - che come si vedrà si articolavano attraverso l'audizione di vari soggetti, quali in particolare lo stesso MENCLOSSI, PATRINI Donato³, SECHI

¹ Ex dipendente della BPL SUISSE, peraltro recentemente destinatario di gravi minacce sicarie.

² Ora BPL

³ Regional manager della BPL nella Regione Toscana, risultato in passato stretto fiduciario del FIORANI ed inserito nell'indagine a seguito di documentazione sequestrata al MENCLOSSI e relativa ad un rapporto aperto dalla stessa PATRINI presso la PCR di Lugano.

Marco⁴, ma soprattutto attraverso analitici accertamenti ancora in corso compiuti ad opera degli inquirenti nonché dagli organi ispettivi della BANCA d'ITALIA⁵ - emergeva a chiare lettere che le condotte illecite tenute dai vertici di detto istituto non avevano riguardato solo la vicenda inerente detta "scalata" ma, più in generale, l'intera attività di detti soggetti i quali, in ultima analisi, si erano da anni impadroniti del controllo di tale istituto utilizzandolo - attraverso una serie innumerevole e variegata di operazioni illecite nonché attraverso l'ausilio di numerosi clienti - sia per acquisire il controllo di altri istituti di credito quali la BANCA POPOLARE di CREMA, ma anche e soprattutto per acquisire ingenti vantaggi patrimoniali in favore proprio e di terzi, gestendo il loro complessivo operato in pieno arbitrio, nell'assoluta assenza e nella presumibile complicità degli organi di controllo interni, esterni e soprattutto istituzionali.

Per la necessaria chiusura del cerchio in ordine alla bontà degli esiti di tale attività erano occorsi, come si dirà meglio oltre, sia l'appoggio di importanti finanziari italiani⁶ e di vertici di banche estere, sia la creazione o comunque l'utilizzo di società anch'esse ovviamente estere su cui far cautamente convogliare i proventi di detti arricchimenti, sia infine il ricorso a terzi fiduciari e prestanome non tutti allo stato identificati e chiaramente anch'essi avvantaggiati dalle operazioni in questione⁷.

In altri termini può dirsi che la BPL ha rappresentato per anni l'epicentro di rilevantissimi illeciti affari, con evidenti gravi ricadute sul sistema bancario e finanziario nazionale ed anche estero, e dunque con notevoli danni per i medi e soprattutto per i piccoli risparmiatori.

Va subito detto, anche se si tornerà in seguito con riguardo a singole condotte emerse ed incriminate, che proprio nello stesso ambito dell'omonima ispezione tuttora in corso da parte della BANCA d'ITALIA, i funzionari STABILE Nicola, CUIINO Ferdinando e ANGELETTI Roberto, evidenziavano una serie di gravi anomalie da parte dei vertici della BPL, giungendo ad affermare di non aver mai visto una banca nelle condizioni della Lodi⁸.

In particolare, quanto al settore "finanza proprietaria", emergeva una forte criticità del bilancio 2004, avendo la banca valutato il portafoglio titoli al valore di carico, e dunque al costo, senza registrare l'entità delle minusvalenze, sottolineando

⁴ Quest'ultimo già destinatario, nello stesso ottobre, di decreto di sequestro preventivo in via d'urgenza, avente ad oggetto azioni e somme di denaro presenti presso la BPL.

⁵ Su cui si tornerà a breve.

⁶ Quali CONSORTE Giovanni e SACCHETTI Ivano, rispettivamente presidente e a.d. di UNIPOL, e di GNUTTI Emilio, quest'ultimo già colpito da misura interdittiva emessa dalla scrivente nello scorso agosto.

⁷ Sul punto è in particolare emerso, come si vedrà oltre, che i vertici della BPL coinvolti in tale vicenda avevano stretto precisi patti sia con vertici della controllata BPL SUISSE - anch'essi del tutto avvincolati in detto operato da ogni forma di controllo - sia con finanziari e fiduciari ovunque costantemente disponibili in operazioni di riciclaggio dei proventi di tali operazioni e convogliati.

⁸ Così, in particolare, STABILE Nicola.

al riguardo gravi omissioni sia da parte della società di revisione sia del collegio sindacale nonché una costante inattività del servizio anticiclaggio⁹.

Quanto poi al settore "finanza per conto terzi", veniva definitivamente riscontrata, in maniera massiccia e più diffusa di quanto fino a quel momento emersa, l'operatività da parte di vertici della banca su conti di numerosi clienti privilegiati, i quali non risultavano aver sottoscritto gli ordini relativi alle singole operazioni compiute pur significativamente usufruendo di condizioni particolarmente vantaggiose quando la controparte di dette operazioni era proprio la stessa banca. Sempre in detto settore emergevano anche anomale operazioni in *up-front*, in cui la banca aveva operato in proprio distribuendo poi su determinati clienti, mediante appositi accrediti sui relativi conti, i guadagni di tali operazioni per il tramite di c.d. "partite viaggianti", facendo cioè figurare che la Direzione Finanza doveva trasferire delle somme ad altri conti in virtù di rapporti risultati inesistenti.

Evidenziavano inoltre gli ispettori, significativamente, l'ostruzionismo all'attività ispettiva da parte di banche estere controllate dalla BPI quali la BPL SUISE, che si era opposta ai controlli adducendo ragioni di tipo commerciale non meglio specificate, nonché le enormi difficoltà incontrate in ordine all'operatività nella banca di alcune strutture finanziarie quali la SONATA, e bancarie quali la DEUTSCHE BANK di Londra, i cui anomali rapporti con la banca medesima erano stati significativamente occultati, in particolare dal BONI e dal LUCCHINI¹⁰, agli ispettori medesimi.

Si riporteranno di seguito, in particolare, le singole operazioni illecite oggetto delle incolpazioni quali emerse sia dalle suddette indagini ispettive ma soprattutto, ed ancor prima, dalle indagini brillantemente svolte dagli inquirenti nell'ambito del presente procedimento.

In relazione a ciascuna operazione, si esporranno gli elementi probatori sinora raccolti ed utilizzabili per la parte allo stato non secretata.

La "scalata" ANTONVENETA

Di tale operazione, come si è accennato in apertura, si è ampiamente detto nelle ordinanze emesse dalla scrivente nello scorso agosto.

Come si è definitivamente appurato, per tale operazione dal 22.11.2004 al 4.4.2005 sono stati concessi in tempi rapidissimi affidamenti per € 1.288.208.530,

⁹ Sul punto veniva evidenziato che molti prelievi effettuati simultaneamente su più conti venivano effettuati da soggetti non legittimati ad operarvi ed in assenza delle condizioni che avrebbero consentito i prelievi medesimi (ad esempio perché i saldi dei relativi conti erano negativi), materialmente operando CALLONE, dipendente dell'area commerciale, e ciò con il placet di SPINELLI Silvano.

¹⁰ Quest'ultimo altro dirigente dell'istituto.

ripartiti tra trentacinque clienti ed integralmente utilizzati per il rastrellamento occulto delle azioni in questione.

A detto importo devono inoltre essere aggiunti i finanziamenti concessi all'estero da BPL SUISSE, in particolare alla GARLSSON REAL ESTATE riconducibile a RICUCCI Stefano ed alla MARYLAND GROUP HOLDINGS Inc. facente capo a CALTAGIRONE Francesco. Quanto in particolare a quest'ultima società, emergeva che la stessa aveva conseguito in ordine a tale operazione, una plusvalenza di circa 9,8 milioni di euro, mentre altri 3 milioni di euro li aveva conseguiti nell'acquisto di azioni RCS. Ancora, si aveva ulteriore riscontro del bonifico su GB FINANZIARIA srl da parte del Gruppo BONIFACI, per 55 milioni di euro, sempre finalizzati all'acquisto di azioni ANTONVENETA rivendute per la "scalata" in questione con i meccanismi di cui si è detto nelle precedenti ordinanze emesse dalla scrivente.

Quanto sopra, appurato anche nel corso delle indagini ispettive di cui si è detto, è stato sostanzialmente confermato, nel corso dei rispettivi interrogatori, da FIORANI Giampiero e da SPINELLI Silvano¹¹, i quali, dinanzi alla genericità di tali risultanze, pur dopo alcune reticenze, si vedevano costretti ad ammettere non solo la condotta di aggrottaggio relativa a detta "scalata", ma altresì la derivazione dalla stessa di ingenti plusvalenze da spartirsi tra loro ed il BONI, oltre che con i fiduciari delle singole operazioni.

a) Le dichiarazioni di FIORANI

Il 31.8.2005 il FIORANI rendeva prime dichiarazioni vertenti soprattutto sulla dinamica degli avvenimenti della notte tra l'11 ed il 12 agosto.

In particolare riferiva di aver ricevuto la nota telefonata del Governatore FAZIO mentre si trovava presso lo studio del suo difensore MUCCIARELLI in presenza del BONI, di SAVARE Attilio e di D'AMICO Gennaro, e ciò a suo dire per concordare l'interrogatorio che si sarebbe dovuto tenere il successivo mercoledì 13 a Roma. Era appena passata la mezzanotte quando aveva ricevuto la suddetta telefonata, il FAZIO riferendogli anche che avrebbero provveduto "loro" ad avvisare il sen. Luigi GRILLO. Precisava a tal ultimo riguardo il FIORANI che il ruolo del GRILLO era stato di "lobbyismo puro", avendo lo stesso cercato di dare con le sue frequentazioni politiche nazionali un sostegno "ad un grande progetto industriale di importanza nazionale"¹². Subito dopo, proseguiva il FIORANI, aveva chiamato GNUTTI, per avvisarlo della notizia appena ricevuta. Il finanziere si trovava in una località in provincia di Verona ad una cerimonia di FORZA ITALIA, unitamente al Presidente del Consiglio. Di seguito, GNUTTI lo aveva richiamato dicendogli che il Presidente

¹¹ Indicato dallo stesso FIORANI, nel corso dell'interrogatorio di cui si dirà oltre, come suo "uomo di fiducia" che "gestiva un certo numero di clienti".

¹² Al riguardo va evidenziato che dall'ispezione in corso da parte della BANCA D'ITALIA è emerso che sia il GRILLO che Ivo TAROLLI, entrambi citati nelle conversazioni intercettate, avevano operato tramite la BPL in valenti mobilitazioni con rapporti nei quali sono tuttora in corso indagini.

"era rimasto molto contento" della riuscita dell'operazione e che aveva parlato con lui anche della "scalata" RCS. Sempre nella stessa nottata, il FIORANI aveva chiamato la moglie del Governatore e poi il GRILLO, che però era già a conoscenza del tutto. Successivamente era stato nuovamente richiamato dallo GNUTTI.

Il FIORANI affermava di non aver mai avuto notizie sulle operazioni di intercettazione a suo carico e di aver ad un certo punto utilizzato e pensato di utilizzare maggiori cautele solo perché a seguito dell'avviso di garanzia, aveva avuto il sospetto di essere intercettato¹¹.

Quanto in particolare alla condotta di aggrottaggio contestatagli, il FIORANI, risentito il 13.9.2005 rendeva dichiarazioni redenti determinandosi ad una maggiore "apertura" il successivo il 10.10.2005, quando, di fronte alle evidenze istruttorie relative a tale operazione - rafforzatesi come si è detto proprio in quei giorni - affermava di aver organizzato la "scalata" insieme al finanziere bresciano GNUTTI con cui aveva appunto progettato di far confluire pacchetti di azioni a "mani amiche", che ovviamente non avrebbero dovuto entrare formalmente nel patto perché altrimenti si sarebbe dovuta lanciare l'OPA obbligatoria. Precisava che GNUTTI era anch'egli nel "patto occulto", partecipando attraverso la FINGRUPPO e la GP FINANZIARIA, gestendo le operazioni di acquisto delle azioni da determinate controparti segnalate dal BONI. Anche il RICUCCI era nel "patto occulto", avendo acquistato titoli ANTONVENETA attraverso un finanziamento ricevuto dalla GARLSSON REAL ESTATE dalla BPL SUISSE con fidejussione rilasciata dalla "casa madre" BPL. Si era convenuto con il RICUCCI che tale fidejussione avrebbe dovuto essere formalmente erogata per un'operazione immobiliare, di fatto dunque pacificamente inesistente, e che con tale causale la garanzia fu deliberata. Il RICUCCI si presentò all'assemblea ANTONVENETA con una lista propria proprio per allontanare ogni sospetto circa l'esistenza di un patto. Per l'occasione lo stesso FIORANI aveva dettato al suo collaboratore MONDANI il discorso che il RICUCCI avrebbe dovuto tenere in detta assemblea¹².

Il FIORANI chiamava poi in causa, come pure partecipò di detto patto, sia i LONATI che il COPPOLA¹³ precisando che era chiaro anche a loro che l'accordo non poteva essere formalizzato per i motivi suesposti. Con riguardo al COPPOLA, il FIORANI riferiva che lo stesso ad un certo punto aveva ceduto il suo asser a ZUNINO Luigi, con l'intesa di riacquistarlo, con ciò consentendo di inserire anche il predetto tra i "soci amici" della BPL.

¹¹ Tali dichiarazioni apparivano all'evidenza poco verosimili tenuto conto delle conversazioni riportate nell'originaria ordinanza e soprattutto di quella, intervenuta il 14.7.2005 alle ore 11.30 tra il FAZIO e la ROSATI, in cui il primo informa la seconda di aver appreso che il FIORANI era innocente, la donna pallesse atteggiamento di sorpresa dal momento che, come affermava, una certa persona vicina al GRILLO, li aveva informati in senso contrario.

¹² Il FIORANI smascherava dunque il RICUCCI - che nel corso del suo interrogatorio al P.M. aveva sostenuto il contrario - in ordine sia alla causalità del finanziamento alla GARLSSON, sia alla paternità delle scritte del MONDANI. D'altra parte va evidenziato come le dichiarazioni del RICUCCI sono risultate gravemente incise anche in ordine alla condotta del finanziamento alla CONFCOMMERCIO dell'immobile di via Lima Aldo, n.d. della CONFCOMMERCIO, il quale dichiarava appunto che non si era mai deliberato tale acquisto e che tale ente non aveva comunque necessità di una nuova sede.

¹³ Al riguardo la BPL aveva erogato un finanziamento a TIKAL PLAZA s.r.l.

a